

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1968

MSR 142399

NICOLA REALE
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DISCORSO PER L' INAUGURAZIONE
DELL' ANNO GIUDIZIARIO 1968

NICOLA REALE
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTEC.	
Posiz	E 3657/16
N. di carico	142399

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1968

*(pronunciato il 9 gennaio 1968
nell'Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione)*



*Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente e Signori Magistrati della
Corte di Cassazione,
Eminenza, Eccellenze, Signore, Signori.*

Sicuro interprete di un sentimento unanime, rivolgo al Capo dello Stato, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'omaggio e il ringraziamento dell'assemblea per aver Egli voluto onorare questa cerimonia con la Sua presenza che conferma il Suo profondo e vivo interesse per i problemi della giustizia.

E ringrazio in particolare:

- il Cardinale Vicario di Sua Santità;
- i Presidenti dei due rami del Parlamento;
- il Presidente della Corte Costituzionale;
- il Ministro di Grazia e Giustizia e gli altri Membri del Governo;
- il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
- i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
- l'Avvocato Generale dello Stato;
- i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine Forense di Roma;
- le altre Autorità Civili, Militari e Religiose e tutte le personalità intervenute.

Mi si consenta poi di inviare un pensiero alla memoria del Consigliere di Cassazione Luigi Cappellani, recentemente scomparso.

Nello scorso anno, sono stati collocati a riposo, e ne vanno ricordati i lunghi e meritori servigi resi alla giustizia, i due illustri alti magistrati, Enrico Poggi, mio predecessore, e Luigi Giannantonio, Presidente aggiunto della Corte, nonché gli altri valorosi colleghi Presidenti di Sezione: Giambattista Vistoso, Biagio Incoronato, Sebastiano Serra, e Felice Mola; l'Avvocato Generale Tito Parlatore e i Consiglieri Enzo Bernabei ed Egidio Marcogiuseppe.

Non darò lettura delle tabelle relative al movimento dei procedimenti civili e penali e al numero e tipo dei reati, relativi al periodo di tempo 1° luglio 1966-30 giugno 1967; esse saranno pubblicate in appendice al testo della presente relazione.

Mi riservo di diffondermi più oltre sull'argomento della giustizia minorile e mi limito, ora, a sottolineare che le pendenze in materia civile, nel periodo suddetto, sono aumentate, rispetto al corrispondente periodo 1965-1966, del 33 % negli uffici di conciliazione e del 7 % nelle preture, mentre nei tribunali — I grado — sono diminuite del 2 %; evidente effetto dell'aumento di competenza per valore dei giudici unici, disposto con la legge n. 571 del 1966, a cui, forse, i relativi uffici, in ispecie quelli di conciliazione, non erano preparati.

Anche nelle magistrature di appello non si è avuto un normale smaltimento del lavoro. Per la Cassazione si è verificato un aumento di pendenze del 7 %, malgrado un aumento del numero dei procedimenti esauriti in ragione del 4 %.

Risultano, purtroppo, aumentate le domande di separazione personale fra coniugi: 12.800 rispetto a 11.600; per converso, sono diminuite le procedure esecutive mobiliari e immobiliari e, in misura notevole, anche le dichiarazioni di fallimento, 6.700 circa, di fronte a 7.500 circa. Minimo aumento dei protesti: appena del 0,3 %.

Per quanto attiene alla giustizia penale, sono diminuite le pendenze nelle preture, nei tribunali in I e II grado, nelle Corti di Assise e nelle Corti di Appello.

Ma ciò non induce a previsioni ottimistiche.

Pervero, la diminuzione è in gran parte dovuta alla applicazione dell'ultimo decreto di amnistia 4 giugno 1966, n. 339, che ha estinto ben 992.000 reati ascritti a 962.000 imputati e, d'altro canto, nelle procure della Repubblica e negli uffici di istruzione i procedimenti pendenti risultano in aumento.

L'amnistia ha influito anche sull'aumentato numero dei procedimenti definiti in cassazione: ben 42.000 al 30 giugno 1967; il che, peraltro, è, in notevole parte, dipeso dal massimo impegno spiegato dai magistrati della Corte e dalla opportuna creazione di due nuove sezioni penali.

Sempre nel periodo 1966-1967, i delitti risultano in numero di 1.047.000 e quindi aumentati del 4% rispetto al 1965-1966 (1).

Sono aumentati, in ispecie, i delitti di atti osceni, furto aggravato, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, e, lievemente, quelli di omicidio colposo, in gran parte derivanti da incidenti stradali; diminuiti, invece, i furti semplici e le lesioni colpose, di poco gli omicidi volontari e le lesioni volontarie, di molto le insolvenze fraudolente e le bancarotte.

Il fenomeno della criminalità, stando ai rapporti dei Procuratori generali, in vari distretti si mantiene stazionario; in altri è in aumento; per alcuni l'incremento riguarda reati che non destano eccessivo allarme sociale; per altri, invece, l'incremento concerne reati di sangue, anche i più gravi, e attentati violenti contro la proprietà.

Alla netta flessione dei delitti cosiddetti di mafia, segnalata dai capi del Pubblico Ministero competenti, non può dirsi

(1) Come emerge dalla tabella D allegata, si tratta di reati denunciati alle Preture e Procure della Repubblica nei periodi suindicati, secondo le risultanze dell'Istituto Centrale di Statistica.

estraneo l'effetto intimidatorio indiretto, connesso al funzionamento della commissione parlamentare di inchiesta.

Ma la flessione è, giustamente, attribuita dagli stessi Capi anche all'attuale vigile ed intensa opera di repressione e di prevenzione.

Questa non dovrà subire remore di sorta e ciò a parte la necessità di neutralizzare le componenti sociali del fenomeno delittuoso.

La pubblica opinione è rimasta commossa e sdegnata per talune clamorose manifestazioni di efferata delinquenza: gli attentati terroristici commessi in Alto Adige e culminati nei tristissimi episodi di Cima Vallona e della stazione ferroviaria di Trento; le rapine a mano armata in danno di banche, per lo più in Alta Italia, spesso sboccate in cruenti conflitti a fuoco, (come nell'ultimo episodio di Verano Brianza); gli omicidi, le rapine, le estorsioni e i sequestri di persona a scopo di estorsione, avvenuti in Sardegna.

Questi ed altri crimini, oltre a mietere vittime fra ignari cittadini, hanno imposto pesanti tributi di sangue anche alle forze di polizia: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, unite nel sacrificio di tante vite preziose ad altre Forze armate dell'Esercito.

Orbene, al valore e alla dedizione degli uomini che compongono tali forze, capi e gregari, impegnati in una silenziosa e tenace opera di difesa del consorzio civile, è giusto che vadano la riconoscenza del Paese e l'apprezzamento di noi magistrati: apprezzamento incondizionato, anche quando possa presentarsi la necessità, rispondente a nostri stretti doveri, di perseguire eventuali, sporadiche esorbitanze dai limiti della legge ed ogni abuso di potere.

Va rilevato che la solidarietà, convinta e fattiva dei cittadini, è fattore importante per il successo di quanti lottano contro il delitto.

E mi piace ricordare, fra i non pochi benemeriti di cui hanno parlato le cronache, il mutilato di guerra Roaldo Piva, il cui intervento rese possibile la cattura di un pericoloso mal-

vivente; purtroppo egli, che già versava in precarie condizioni di salute, pagò poi con la vita il suo gesto coraggioso.

Fatto questo di costume altamente positivo; giacché, come pose in luce il Capo dello Stato nelle nobili parole rivolte ai familiari del caduto, appare in netto contrasto con alcuni fenomeni di omertà collettiva, i quali, talvolta, offuscano la nostra vita civile.

L'eloquenza delle statistiche e, nella quasi totalità, i rapporti dei Procuratori Generali, confermano la diffusa opinione sulla eccessiva lentezza dei procedimenti penali, su quella dei giudizi civili e sul progressivo aumento dei loro costi, nonché sul fenomeno della cosiddetta fuga dalla giustizia.

Queste ed altre disfunzioni derivano da inadeguate norme di legge e da carenze in organici di magistrati e di altro personale, in strutture organizzative e, persino, in mezzi materiali.

E' innegabile che, in questi ultimi anni, sono stati compiuti sforzi commendevoli per migliorare la situazione.

Non sono mancati, anzitutto, né l'azione del Ministero della Giustizia, né gli interventi legislativi, anche per impulso dei Ministri Guardasigilli in carica.

Dopo la già citata legge sull'aumento della competenza dei giudici unici, è entrata in vigore, lo scorso 25 novembre 1967, la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla cosiddetta depenalizzazione di molte norme punitive in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali.

Le due leggi sono di iniziativa del Ministro e la seconda, sicuramente, alleggerirà il carico della giustizia penale, pur non potendosi predire se e quanto maggior lavoro ricadrà su quella civile.

Con la legge 4 gennaio 1963, n. 1, i ruoli organici della Magistratura ebbero un massiccio aumento di ben 1.179 posti e furono portati in complesso a 6.882 unità, di cui 350 uditori.

Partitamente ne risultarono 579 posti di magistrati di Cassazione, 1.780 di magistrati d'Appello, 4.173 di magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari più 350 di uditori giudiziari.

E col Decreto Presidenziale 31 dicembre 1963, n. 2.105 vennero soppresses 86 preture.

Sono di pubblico dominio i fondamentali discorsi pronunciati dal Capo dello Stato, quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Essi hanno espresso acute e franche diagnosi sulla crisi della giustizia, specificato taluni aspetti peculiari di essa, additato opportuni metodi di indagine sulle varie deficienze e sulla scelta dei possibili rimedi.

Ed il Consiglio, sotto l'oculata direzione del suo V. Presidente On. Rocchetti, recentemente chiamato alla Corte Costituzionale, ha condotto una serie di ricerche sui carichi di lavoro dei singoli uffici giudiziari, nonché sui livelli lavorativi dei singoli magistrati.

I risultati ottenuti hanno consentito di provvedere, con maggiore cognizione di causa, ai trasferimenti e alle promozioni, e permesso, inoltre, di esprimere un parere, meditato e perciò largamente seguito, in sede di formazione delle nuove piante organiche della magistratura di merito, giudicante e requirente: piante approvate col Decreto Presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1.185 e modificate con l'altro Decreto Presidenziale 14 agosto 1967, n. 842.

Con esse si è inteso ovviare ad una delle principali cause di disfunzione, riducendosi il numero dei magistrati negli uffici di minor lavoro, per rafforzare quelli in cui il lavoro è maggiore.

Si pensi, per tutti, ai grandi tribunali e alle grandi preture di Napoli, di Milano, di Roma.

Ma i benefici effetti del provvedimento non potranno essere immediati.

Pervero si è avuta una saturazione, quasi totale, dei posti di cassazione e di appello, dopo aver applicato, come si doveva, la legge n. 1 del 1963 per la progressione in cassazione e la legge medesima nonché l'altra legge 25 luglio 1966, n. 570, per la progressione in appello.

Ciò ha prodotto larghe vacanze nei posti di magistrato di tribunale presso le preture, i tribunali e le relative procure: vacanze risultate, al 31 dicembre 1967, in numero di 751, anche dopo l'impiego di tutti di uditori giudiziari investiti delle funzioni e, quindi, disponibili (2).

Eppure, nell'ultimo quadriennio, con l'espletamento di ben 8 concorsi, il Consiglio ha ottenuto l'entrata in carriera di 1.156 magistrati ed ha indetto altri due concorsi per 400 posti.

Ma, in attesa dell'espletamento di questi concorsi e di altri successivi da bandirsi, è da prevedere che occorrerà qualche anno ancora per la totale copertura dei posti in tutte le sedi.

E' da notare, inoltre, che le vacanze si addensano nelle zone e nelle sedi che sono meno ambite o per la loro dislocazione o per altre difficoltà, fra cui quelle inerenti al maggior costo della vita.

Non esiste, praticamente, un problema per la copertura dei posti di appello e di cassazione, ma, circa l'assegnazione dei posti vacanti di giudice, di sostituto o di pretore nelle sedi meno ambite, va notato che i poteri del Consiglio Superiore, anche sotto il riflesso della scelta delle persone, sono limitatissimi.

Il Consiglio, infatti, normalmente può destinare di ufficio, in mancanza di domande, solo gli aggiunti giudiziari e gli uditori giudiziari con funzioni e, cioè, solo i magistrati più giovani che non hanno ancora conseguito la inamovibilità.

Dunque, anche per l'eliminazione totale di un altro dei fattori della crisi, cioè la difettosa distribuzione dei magistrati, occorre attendere le nuove leve.

Un particolare settore, che esige provvedimenti urgenti, è costituito dai Tribunali per i minorenni e dalle relative Procure.

Fra i molteplici compiti che il progresso nelle scienze e nei rapporti sociali ha imposto a noi magistrati ve n'è uno di

(2) Il numero dei posti vacanti potrà ridursi a 371 dopo il conferimento delle funzioni a 380 uditori giudiziari, nel secondo semestre del 1968.

estrema delicatezza: quello che ci pone in prima linea, fra gli altri pubblici poteri, nella lotta contro i fenomeni del disadattamento e della delinquenza minorile, prodromici alla grande delinquenza dell'età adulta.

In tale campo siamo chiamati ad applicare, con un rito speciale, informato a semplicità e riservatezza, una varietà di misure, non solo e non tanto punitive, quanto rieducative.

Queste ultime richiedono, soprattutto, un accurato esame della personalità e sono, per lo più, dirette a sanare nell'animo dei giovani guasti dolorosi, spesso originati da carenze affettive ed educative, quando non derivino da proterva ed impunita azione corruttrice.

Alludo, come è facile comprendere, a certi spettacoli e alle tante pubblicazioni, che bassamente sfruttano i richiami della violenza e del sesso.

La salutare reazione, che, in questi ultimi tempi, si è andata delineando, mi dispensa da altri commenti.

Desidero, ora, ricordare che, per l'art. 9 del R.D.L. n. 1.404 del 1934, nei processi con più imputati, maggiori e minori degli anni 18, il Procuratore Generale poteva disporre che si procedesse separatamente a carico dei primi e, quindi, che i minori fossero giudicati dal loro tribunale.

Questa facoltà è venuta meno per effetto della sentenza n. 130 del 1963 della Corte Costituzionale.

Ma, da allora, non si è provveduto ad una nuova legge che ripristinasse la possibilità di separare i giudizi nei confronti di minori, alle condizioni indicate nella suddetta sentenza.

E non è raro, oggi, il triste spettacolo di qualche ragazzo che viene, pubblicamente ed insieme a coimputati adulti, condotto al cospetto di un giudice, anche la Corte di Assise, certo non qualificato a valutarne la personalità e ad applicargli la misura adeguata.

Se da ciò è derivato ai tribunali minorili una diminuzione di quel lavoro che sarebbe loro naturalmente spettato, è ricaduto invece su di essi, negli scorsi anni, una grande massa di lavoro superfluo.

Infatti, con l'altra sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1962, fu eliminata l'altra facoltà, prima riconosciuta al P.M., dall'art. 10 del citato R.D. 1934, di rimettere al pretore reati di sua originaria competenza, commessi da minori degli anni 18.

A questa facoltà si faceva ricorso per reati normalmente di natura contravvenzionale e, comunque, di estrema tenuità, tali da non rendere necessario l'intervento di organi specializzati.

L'abilitazione di questi ultimi alla procedura per decreto avrebbe potuto e potrebbe ora ridurre il superlavoro.

Non è da escludere che il carico diminuisca per effetto della depenalizzazione, ma è certo che le attuali statistiche segnalano un quasi costante aumento dell'arretrato negli uffici in questione, fin dal giugno 1964; beninteso nella sola materia penale, in quanto non si hanno ancora dati statistici sulla pur importantissima materia amministrativa e su quella civile.

Molti Procuratori Generali ed il Presidente della Unione Italiana dei giudici per i minori lamentano anche la scarsità numerica dei magistrati, nonché quella dei funzionari ed ausiliari, addetti agli uffici.

E poiché non esiste un apposito organico, essi deplorano, in ispecie, che i magistrati addetti siano, in grande maggioranza, gravati da altre attribuzioni e non possano, quindi, dare un impegnativo apporto di lavoro; auspicano, pertanto, che i magistrati, aumentati di numero, vengano esonerati da altri incarichi.

La materia richiede che si proceda a varie riforme, compresa la creazione di un apposito organico.

In attesa, è urgente aumentare il personale e, circa i magistrati, provvedere almeno in sede di formazione di tabelle giudiziarie, pur se torni inevitabile il sacrificio temporaneo di altre categorie di affari.

L'urgenza deriva anche dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Essa ha chiamato i tribunali minorili a provvedere sulle adozioni ordinarie di minorenni (art. 3) e, introducendo l'istituto dell'adozione speciale, ha loro affidato tutta una serie di altri importantissimi compiti, diretti a dare una nuova famiglia a fanciulli in istato di abbandono.

Anche il successo di questa provvida legge è in gran parte legato all'efficienza dei tribunali minorili e dell'apparato che ad essi fa capo.

Se si riporta l'esame sulla crisi della giustizia nel suo complesso, non può astrarsi dall'ormai diffuso ed esatto convincimento che il fenomeno costituisca uno degli aspetti di una crisi generale.

Questa non riguarda le salde istituzioni fondamentali dello Stato, ma solo taluni organismi e uffici pubblici, coi loro mezzi e criteri di azione.

Essi vanno modificati o sostituiti, come non più rispondenti alle esigenze attuali ed a quelle, prevedibili nell'immediato futuro, della società italiana.

E' sintomatico che la recente legge 27 luglio 1967, n. 685, che approva il programma economico nazionale nel quinquennio 1966-1970, non trascuri, nel punto 38 e sotto il titolo « problemi della giustizia e riforma dei codici », l'enunciazione sintetica di una serie di riforme.

Cito questa legge perché contiene un formale, solenne impegno del legislatore, ed anche perché essa segna le linee di una pianificazione organica, che ripudia la deplorata prassi di riforme settoriali e non coordinate, suscettibili di creare pericolose antinomie con la disciplina e la riforma di altri settori.

Occorre all'uopo, se mal non si coglie l'intento del legislatore, partire da una visione unitaria degli interessi pubblici, che non sia limitata a questo o a quel particolare interesse i cui titolari non valutino, al giusto peso, nelle proprie rivendicazioni, i concorrenti interessi altrui e quelli generali.

Ed occorre altresì che gli stessi pubblici poteri vadano intesi dai loro detentori in funzione di strettissimi doveri: gli uni e gli altri esclusivamente coordinati al bene della collettività nazionale.

Ritorno al punto 38 del programma.

Esso tocca, in sintesi estrema, tutte le esigenze fondamentali della giustizia, ormai note anche a profani di media cultura e, da molto tempo, ampiamente illustrate in profondi studi scientifici, in accesi dibattiti congressuali, in calde polemiche di stampa, in servizi televisivi, in disegni e proposte di legge.

Il testo enuncia, anzitutto, l'impegno di provvedere alla completa attuazione delle norme costituzionali; ed è superfluo ricordare le tante polemiche cui la materia si è prestata.

Anche notevole è l'impegno di colmare le lacune derivanti da pronuncie di illegittimità costituzionale.

La persistenza di queste lacune è, di certo, non ultima fra le cause determinanti la crisi della giustizia, come dai due esempi or ora citati e da altri che sarebbe agevole fare.

V'è, poi, nella legge un generico riferimento alle riforme in materia di ordinamento giudiziario e a quelle, allo studio, per alcune parti del Codice Civile, nonché per il Codice Penale e per quello di Procedura Civile.

E ogni parola di questa enunciazione richiama alla mente una folla di problemi, per ciascuno dei quali occorrerebbe un apposito e lungo discorso.

Non manca un accenno, più ampio, alla riforma in materia di ordinamento penitenziario e di prevenzione della delinquenza minorile.

In questa materia, oggetto di tante aspettative, si trova allo esame del Parlamento un analogo disegno di legge 14 dicembre 1965, che l'attuale Ministro Guardasigilli, On. Reale, ha avuto il

merito di presentare, utilizzando, non senza avervi apportato notevoli miglioramenti, un anteriore disegno di legge. Questo venne presentato nel lontano anno 1960 dal Ministro Gonella e, per fine della legislatura, non ne fu compiuto l'esame.

Il programma si diffonde, infine, sulla necessità di attuare la riforma del Codice di procedura penale.

Com'è noto, esiste un disegno di legge di delega, anch'esso dovuto all'attuale Guardasigilli, già esaminato e ampliato dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati.

Il testo, nell'ultima formulazione, indica al legislatore delegato ben 48 criteri o principi direttivi. Opera complessa e molto elaborata, essa contiene numerose soluzioni circa problemi da lungo tempo dibattuti, sulle quali si sono avuti numerosi consensi ma non sono mancati vari dissensi. La ristrettezza del tempo mi vieta di occuparmene a fondo.

Non posso, però, nascondere che in non pochi rapporti di Procuratori Generali si manifestano perplessità circa l'unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore e la soppressione dell'attuale istruzione sommaria. Il che non ha impedito di prevedere espressamente, ed era inevitabile, che il P.M., almeno ai fini della formulazione della imputazione a lui riservata dal principio n. 23 del disegno, fosse abilitato a compiere indagini preliminari.

Non risultano con chiarezza i limiti di queste indagini e se, nell'ambito di esse, siano consentiti anche accertamenti peritali, indispensabili, talora, al fine di stabilire la illiceità penale di un fatto o la esatta qualificazione di esso.

Si ponga mente ai casi di morte e ai dubbi che « in limine » possono sorgere quanto alle loro cause: cause naturali? omicidio? suicidio? E si pensi all'accertamento della durata della malattia in tema di lesioni.

Una puntualizzazione appare utile e, in proposito, mi limito a rilevare che non sembra sia da condividersi certa eccessiva diffidenza, non giustificata dall'esperienza, verso il P.M.,

ormai strutturato quale organo di giustizia e come tale, in pratica, operante.

Comunque, se alla fine dell'*iter* legislativo rimarrà ferma la scelta del giudice quale protagonista della istruttoria, bisognerà assicurare alla sua opera la massima efficienza.

Altri principi riguardano i poteri della polizia giudiziaria con le relative limitazioni e i rapporti di essa con l'autorità giudiziaria: (numeri 16, 17, 18, 23 e 26 del programma).

Non mi pare sia il caso di riaprire il dibattito sulla creazione di un apposito corpo alle dipendenze delle Autorità Giudiziarie e non vanno sottovalutate le ragioni che militano per la soluzione negativa.

Ma, per quanto attiene all'attuazione del precetto costituzionale che vuole la Polizia Giudiziaria alle « dirette » dipendenze dell'Autorità Giudiziaria, deve rilevarsi l'assoluta inadeguatezza della vigente disciplina, aggravata, poi, da talune prassi, restrittive o lassistiche, ormai invalse.

Sono insufficienti sia l'art. 220 c.p.p. che pone gli ufficiali ed agenti di P.G. alla dipendenza e sotto la direzione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica, sia le norme di esso complementari.

E ritengo che le analoghe disposizioni del citato disegno di legge, le quali letteralmente riproducono al n. 18 il precetto base dell'art. 109 della Costituzione, debbano essere ampliate e chiarite.

Occorre che, in concreto e senza commistione di organi o confusioni di sorta fra le rispettive attribuzioni, siano resi più stretti e continui i rapporti fra i magistrati e le forze di polizia giudiziaria di cui essi dispongono.

Ciò implica che gli effettivi di tali forze risultino formati da elementi che riscuotano la fiducia dei magistrati dirigenti.

A tali magistrati spetterà, poi, di intervenire nelle direttive generali in materia di polizia giudiziaria.

Essi inoltre, sollecitamente informati, secondo la rispettiva competenza, di ogni affare, dovranno essere in grado di dirigere, ove appaia opportuno e, comunque, di seguire attentamente e

continuamente, l'opera degli ufficiali ed agenti incaricati delle indagini: ciò senza alcuna interposizione, che non sia richiesta, di altri preposti o appartenenti alle forze di polizia.

Come è chiaro, alla più stretta subordinazione della polizia giudiziaria dovrà corrispondere un più intenso impegno dei magistrati.

E costoro saranno chiamati non solo a dirigere e controllare, ma anche ad offrire all'attività di polizia giudiziaria il costante apporto della propria capacità professionale e preparazione giuridica.

A questo punto mi vedo costretto, per ragioni di tempo, ad abbandonare il tema suggestivo della riforma processuale penale e a non sfiorare nemmeno quello, vastissimo, della riforma processuale civile, riportandomi sulla crisi della giustizia.

Ovviamente, per risolverla in radice, bisognerà rimanere fedeli ai principi della programmazione ed investire, con organica azione legislativa ed amministrativa, l'intera macchina giudiziaria.

Non mi occuperò degli edifici e degli altri, pur necessari, mezzi materiali e meccanici, la cui provvista, dati i progressi della tecnica e le larghissime offerte del mercato, dovrebbe ormai costituire un fatto di ordinaria amministrazione.

Come esempio di ciò che si può fare in questo campo ricorderò che, nell'ufficio Massimario della Corte Suprema, si va installando un complesso meccanografico per la più rapida ricerca dei precedenti.

E toccherò, solo di scorcio, altri temi sui quali molto si è già detto e scritto.

Così quello della distribuzione degli uffici nel territorio nazionale: occorre prendere atto dei mutamenti demografici e di quelli avvenuti nell'economia e negli stessi mezzi di comunicazione e procedere ad altri coraggiosi spostamenti, ridimensionamenti e soppressioni.

Si potrebbe, inoltre, sull'esempio degli attuali tribunali per i minorenni, avvisare ad altre utili concentrazioni di singoli uffici: ricordo che nel disegno di riforma dell'ordinamento penitenziario si è proposto di sostituire agli attuali 156 giudici di sorveglianza — uno per tribunale — 54 uffici di magistrati di sorveglianza meno numerosi ma più efficienti e meglio dotati, operanti nelle sedi di grandi tribunali o in tribunali minori, ma con giurisdizione su più circondari.

Altro tema riguarda le sezioni specializzate.

E' forse il caso di crearne di nuove: così, ad esempio, in materia di previdenza obbligatoria, inserendo, nei collegi giudicanti, sanitari esperti in medicina del lavoro e delle assicurazioni. Innovazione questa, da inquadrarsi tra le altre necessarie a sveltire i processi del lavoro.

Un altro tema, infine, è quello del personale degli uffici.

A questi, tanto meglio se concentrati e specializzati, occorre assicurare la indispensabile preziosa opera dei funzionari di Cancelleria e Segreteria.

Ma non dovrà difettare l'altro personale richiesto dalle peculiari caratteristiche di ciascun ufficio; così di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di assistenti sociali e di quant'altri la esperienza consiglia di impiegare.

La riforma, peraltro, dovrà riguardare, in profondità, l'ordinamento e quindi anche il reclutamento, la formazione, l'avanzamento e le destinazioni dei magistrati.

Temi che sono stati, negli ultimi tempi, ampiamente discussi in varie occasioni.

Il reclutamento e la qualificazione hanno, in particolare, ispirato sistematiche ricerche, alcune già espletate e altre in corso (3).

(3) Tra queste ultime, la ricerca su « L'amministrazione della Giustizia e la Società Italiana in trasformazione » organizzata dal Centro Nazionale di Preven-

I vantaggi, in prestigio e in trattamento economico, non debbono certo essere determinanti perché un giovane aspiri alla professione di magistrato. Occorre, tuttavia, che essi siano adeguatamente assicurati, affinché il loro difetto non funzioni da contropinta, allontanando i migliori. Ma l'aspirazione rimane, essenzialmente, un fatto di vocazione individuale.

Questa, che di norma germoglia sul tronco di una generica tendenza agli studi giuridici, deve essere bene identificata nell'aspirante magistrato. D'altro canto, è in lui indispensabile il possesso di adeguate attitudini intellettuali, di una sufficiente cultura generale e giuridica e di particolari doti di carattere.

Ciò pone svariati problemi.

Parte di essi concernono la preparazione dello studente universitario, i corsi di studio ed i titoli rilasciati dagli Atenei.

Hanno dato luogo, com'è noto, a vari accesi dibattiti, occasionati anche dal disegno di legge di riforma universitaria, numero 2.314, presentato il 4 maggio 1965 e attualmente all'esame del Parlamento.

Altri problemi riguardano il sistema di ammissione nella carriera della magistratura.

E' oggi previsto, dopo il primo esame per uditore, un breve e normalmente incompleto tirocinio di appena sei mesi, presto seguito, sotto l'assillo delle necessità di servizio, dal conferimento delle funzioni.

E i nostri giovani colleghi sono costretti a colmare le lacune del tirocinio con sforzi di buona volontà. Ma debbono superare gravissimi e defatiganti ostacoli, avendo, in più, la preoccupazione del secondo esame per aggiunto giudiziario, a breve scadenza.

zione e Difesa Sociale e finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Uno dei suoi temi riguarda « La Magistratura come professione ».

E poi l'altra ricerca, promossa su richiesta del Guardasigilli dallo stesso Consiglio Nazionale, sui problemi del processo civile e che, fra i suoi argomenti, ha quello della preparazione degli operatori.

Si è avanzata l'idea di un completo tirocinio triennale, privo dell'esercizio di funzioni, retribuito e seguito da un esame per il definitivo ingresso in carriera, con il conseguimento dell'immobilità (4).

Non si può negare l'importanza della proposta: un congruo periodo di tirocinio consentirebbe, fra l'altro, di mettere in luce le reali capacità del candidato, rispondenti, spesso, a doti naturali da scoprire o da affinare.

Si può avvisare anche a differenti soluzioni, sull'esempio di altri ordinamenti positivi: come a corsi di tirocinio post-universitari, con la ulteriore possibilità di scelta e di aperture su più carriere.

Comunque, sono indispensabili modifiche di fondo dei sistemi vigenti, le quali, peraltro, non si presentano di sollecita attuazione.

Ma ritengo che si possa, senza notevoli remore, incoraggiare nei magistrati la qualificazione e la specializzazione: l'una e l'altra razionalmente intese, e, cioè, ferma, sempre, l'assoluta necessità, per tutti, di una completa e aggiornata preparazione giuridica generale.

Con questa riserva dovrebbe essere consentito ai magistrati di approfondire le proprie cognizioni in speciali rami del diritto, tanto numerosi e folti o in alcune delle discipline ausiliarie (5), che, se oggetto di un particolare studio, li mettano in grado di assolvere, con sempre maggiore autorità, anche in confronto degli esperti, i compiti specifici loro assegnati.

Essi risultano di estrema varietà.

Si pensi a quelli di magistrato del pubblico ministero, di giudice istruttore penale, di giudice penale della cognizione, di giudice di sorveglianza.

(4) Proposta di un apposito Comitato (Pres. Flore) nominato in seno alla Unione dei Magistrati (« Rassegna dei Magistrati » - Anno VII, fasc. 6, pag. 179-180).

(5) Ad esempio: medicina legale, medicina del lavoro, psicologia, psichiatria, sociologia, criminologia, oppure economia, scienza delle finanze, tecnica bancaria.

Aggiungasi che tali compiti implicheranno, ove vengano trasfusi in norme di legge i principi 41 e 45 della riforma processuale penale, il continuo esame della personalità dell'imputato o del condannato.

Vanno poi ricordate le peculiari attribuzioni di giudice del lavoro, di giudice fallimentare, di giudice in altre speciali materie. Su quelle dei magistrati minorili mi sono già ampiamente diffuso.

Occorre riconoscere, ad onor del vero, che molti nostri colleghi, chiamati a incarichi speciali, curano, spesso con sacrificio personale e malgrado la scarsità di mezzi e di tempo, la loro preparazione specialistica e metagiuridica.

Ma questa dovrebbe essere organizzata e generalizzata, possibilmente senza creare nuove strutture; basterebbe, credo, appoggiarsi ad istituzioni già esistenti o ricorrere a cicli di studio e corsi di aggiornamento.

I risultati ottenuti varrebbero anche ai fini della destinazione dei singoli agli incarichi che fossero più congeniali a ciascuno di essi.

Ma il tema delle destinazioni e quello connesso della progressione, rendono necessario un approfondito esame della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Questa legge, entrata in vigore non senza contrasti ed opposizioni, assicura ad ogni magistrato di tribunale, normalmente operoso e normalmente preparato (6) la nomina a magistrato di Corte di Appello, con tutti gli effetti giuridici ed economici.

L'assicura dopo 11 anni di esercizio delle funzioni di tribunale e quindi dopo 16 anni dall'ingresso in carriera ed anche

(6) « Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni ».

« Nei singoli casi il Consiglio Superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato » (art. 3 Legge 25 luglio 1966, n. 570).

quando essa non sia immediatamente seguita, per difetto di posti vacanti, dall'effettivo conferimento delle funzioni di appello.

La innovazione ha indubbiamente lati positivi.

Può consentire, infatti, che si attenda al lavoro quotidiano e al continuo perfezionamento della propria capacità professionale senza eccessive preoccupazioni per l'avvenire, ormai assicurato ad un sufficiente livello di prestigio e di remunerazione.

Ma non ci si può nascondere che la legge ha sovvertito in pieno l'ordinamento anteriore.

Essa, unificando il ruolo dei magistrati di merito, ha operato di fatto, se non di diritto, una distinzione fra questi e i magistrati di legittimità.

E non basta.

Nella prima applicazione della legge e dei criteri di valutazione da essa previsti il 90 % circa dei magistrati è stato dichiarato promovibile in appello.

Come è meglio dettagliato in nota alla relazione scritta (7), calcoli molti prudenti ed accurati eseguiti presso il Con-

(7) Al termine di un lunghissimo scrutinio e, dopo l'entrata in vigore della nuova legge 25 luglio 1966, n. 570, in applicazione di questa, il Consiglio Superiore ha, fino al 31 dicembre 1967, conferito la nomina in appello a 1.099 magistrati così ripartiti: 79 dello scrutinio speciale, 343 degli scrutini ordinari, 677 a norma della legge suddetta.

Ma coprendo, e non poteva fare altrimenti, tutti i posti disponibili, ha potuto conferire le funzioni effettive di appello soltanto a 685 di essi. Sono così rimasti trattenuti nei posti di origine 414 magistrati.

E sono rimasti da nominare o da valutare, per aver compiuto il periodo di 16 anni nel 1967, 550 magistrati; tale numero crescerà di altre 238 unità entro il 31 dicembre 1968 e di ulteriori 334 entro il 31 dicembre 1969; un totale, dunque, soltanto al 31 dicembre 1969, di n. 1122 magistrati dei quali, ove rimangano fermi i criteri invalsi in applicazione della legge nei consigli giudiziari e si tenga conto di altre eventualità, solo un 10 % circa non avrà ottenuto la nomina.

Saranno dunque altre 1.010 unità ad aggiungersi alle 414 unità del 31 dicembre 1967.

E risulteranno, in definitiva, al 31 dicembre 1969, idonei alle funzioni superiori 1.424 magistrati, dei quali, calcolando prudenzialmente la copertura di un

siglio Superiore e il Ministero della Giustizia, consentono di affermare che, continuandosi ad applicare il sistema vigente e rimanendo immutata la suddetta percentuale di promovibili, alla fine dell'anno 1969 parecchie centinaia di magistrati di tribunale si troveranno ad avere ottenuto la nomina in appello, ma non le funzioni relative per l'avvenuto esaurimento e quindi per assoluta mancanza dei posti disponibili.

Per assorbire questa massa, fermi gli attuali organici e tenuto conto delle prevedibili vacanze, calcolate in ragione di 50 all'anno, occorrerà un lunghissimo periodo di tempo.

La situazione è destinata a peggiorare dopo il 1970 perché matureranno il diritto alla nomina altre centinaia di magistrati.

Orbene, a parte l'invecchiamento progressivo, senza dubbio dannoso al servizio, dei quadri di appello, accadrà, in un futuro non lontano, che molti magistrati giungeranno alle soglie dello scrutinio per la Cassazione direttamente dal tribunale o dalla pretura dove essi saranno stati tratti in funzioni di primo grado.

Il tutto per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1 che prevede lo scrutinio in cassazione a nove anni dalla nomina a magistrato d'appello e la promozione dopo undici anni e mezzo.

E ciò pur continuando gli interessati, in difetto di vacanze, ad esercitare le funzioni precedenti, come previsto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 683.

Non credo, per quanto dirò in seguito, che si possa seriamente pensare all'adozione degli stessi criteri valutativi della Legge n. 570 del 1966 per il passaggio alla Corte Suprema.

numero di vacanze in appello di 150 posti (ossia 50 all'anno), alla fine del 1969 ben 1.274 dovranno per difetto di vacanze continuare ad esercitare le originarie funzioni in tribunale o in pretura.

Per la loro destinazione a posti di appello, assumendosi, con qualche maggiorazione prudenziale, uguali percentuali e uguale numero di vacanze, occorrerà un periodo di tempo intorno ai 15-20 anni.

Si aggiunga infine che dopo il 1° gennaio 1970, nel breve tempo di due anni, matureranno il diritto alla promozione oltre 400 magistrati e nel 1973 altri 160 circa.

Oltre tutto gli organici di questa sono più che sufficienti, e lo stesso vantaggio individuale dei magistrati rimarrebbe illusorio perché accompagnato dagli stessi inconvenienti oggi rilevati per l'appello.

Occorre battere, e senza indugio, ben diverse vie.

Qui mi sia consentito esporre alcune idee personali che, del resto, mi risultano condivise da altri, in tema di progressione e di destinazione dei magistrati.

Non va ripudiata ovviamente, per quanto riguarda i benefici conseguiti dai magistrati, la soluzione base adottata dalla legge n. 570 del 1966.

Sarebbe forse auspicabile, per giusto riconoscimento di particolari e indiscussi meriti, l'introduzione di nuove qualifiche, comparabili, in prestigio e vantaggi economici, a quelle dei magistrati di cassazione.

Assicurato così ai magistrati un sereno avvenire ne verrebbe favorita la qualificazione e la specializzazione ed agevolata la loro permanenza, anche protratta a lungo e finché risulti utile al servizio e sia gradita agli interessati, nei vari uffici giudiziari.

Tutti questi uffici, è bene ricordarlo, sono rivestiti di uguale dignità, in quanto preordinati ad unico altissimo fine.

Il sistema presenterebbe il vantaggio di rafforzare le magistrature di merito e soprattutto quelle di primo grado.

Non bisogna dimenticare che, nella grande maggioranza dei casi, le decisioni dei giudici di primo grado segnano le linee essenziali della definizione della lite civile o dell'accertamento penale.

Ed è molto desiderabile che si diffonda uno spirito di maggiore accettazione di tali pronunce e che venga abbandonata la concezione, purtroppo generalmente radicata, ma tanto in contrasto con la moderna dinamica dei rapporti sociali: quella, cioè, di una giustizia realizzabile solo attraverso una serie di successi, lunghi, costosi, defatiganti gravami, anche se ne rimangono, in definitiva, praticamente frustrati l'interesse privato alla definizione dei rapporti e quello pubblico all'osservanza della legge.

Dalla utilità della qualificazione e dalla esigenza di porre sempre le persone adatte al posto adatto, discende che il criterio della scelta debba presiedere al conferimento delle effettive funzioni di legittimità e di quelle direttive e che vada, per esse, relegato in secondo piano ogni altro criterio.

Al criterio della scelta per merito assoluto, senza alternative, deve pur sempre, e come è previsto dalla stessa legge vigente(8), essere informata la nomina dei magistrati di legittimità, chiamati ad esercitare le funzioni proprie della Corte di Cassazione. Nella quale, è opportuno ricordarlo, le giurisprudenze, ordinaria e speciale, trovano la suprema istanza unificatrice ed i giudici ordinario, amministrativo e contabile la garanzia delle rispettive sfere di giurisdizione.

Spetta alla Corte di Cassazione l'ultima parola in materia di libertà personale o di altri gelosi diritti dei cittadini, come le spetta di enunciare massime che, anche se non vincolanti oltre il caso deciso, si impongano per la meditata elaborazione alla osservanza volontaria e, comunque, alla considerazione di tutti, compresi gli operatori giudiziari e gli studiosi del diritto.

Per assolvere tali compiti, i magistrati di legittimità debbono possedere, fra l'altro, insieme alla necessaria esperienza, un abito mentale acquisito mediante continuo studio teorico ed affinato nelle ricerche sistematiche nonché una ricca e sempre aggiornata preparazione scientifica. Questa deve portarli a non indulgere alle tesi talora enunciate da troppo facili e, a volte, avventati novatori, pur lasciandoli sensibili alla realtà sociale che si evolve; sicché possano ad essa informare, nei limiti del consentito, l'interpretazione delle norme positive.

Per necessità di altro ordine ma non meno insopprimibili, il criterio della scelta, anch'esso, del resto, previsto dall'ordina-

(8) Art. 30, terzo comma, legge 4 gennaio 1963, n. 1.

mento vigente (9), non può non presiedere al conferimento di funzioni direttive.

Queste funzioni, comprese nel dettato dell'art. 107, 3° comma della Costituzione, sono affidate nel nostro ordinamento a magistrati e risultano, com'è noto, di svariati tipi, secondo l'importanza e la natura degli uffici.

Riguardano infatti: preture, tribunali, procure della Repubblica e poi le Corti con le corrispondenti Procure Generali, senza voler escludere la qualità di uffici direttivi, su piano diverso, nelle presidenze di collegi e nelle direzioni di rami di servizio dei grandi uffici giudiziari.

Nella personalità dei titolari degli uffici la fermezza di carattere e l'energia debbono congiungersi alla prudenza ed al tatto e in essi sono richieste esperienza, cultura generale e preparazione professionale, adeguate alla concreta importanza dell'ufficio.

Occorre, infine, che essi godano costantemente, per il complesso di queste doti, di un assoluto prestigio nei rapporti sia con gli estranei, sia con gli appartenenti alla organizzazione giudiziaria.

Sono di particolare delicatezza i rapporti coi magistrati addetti ai loro uffici o ad uffici dipendenti.

Le attribuzioni dei magistrati preposti vanno, ovviamente, esercitate nel pieno rispetto della indipendenza e libertà di decisione dei colleghi.

Peraltro esse non escludono, anche nel vigente sistema, il necessario ed attento esercizio di poteri di vigilanza sul comportamento dei colleghi, nonché sull'adempimento da parte di costoro dei doveri del loro stato e dalla cui eventuale inosservanza derivino particolari responsabilità.

(9) Artt. 5 e 6 legge 24 maggio 1951, n. 392 e art. 30, terzo comma legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Ma in un ordinamento qual'è il nostro, che impegna l'intera vita professionale e non, come in altri sistemi, un solo periodo di essa, sarebbe troppo angusta e misera un'opera dei dirigenti, che fosse limitata alla vigilanza e non estesa a più alte funzioni di guida dei magistrati loro collaboratori: in particolare di quelli meno anziani, sì da influenzarne, positivamente, la formazione, con l'esempio ed il consiglio.

Ed anche per questi motivi la scelta dei capi degli uffici è di estrema importanza e non può non essere dominata dall'effettivo accertamento delle loro attitudini alla guida e alla direzione.

Dopo quanto ho finora esposto va aggiunto che al Consiglio Superiore della Magistratura spetta, in definitiva, la soluzione, nei casi singoli e all'atto pratico, dei vari problemi sopra cennati, anche in via di riesame dell'operato dei consigli giudiziari e delle varie commissioni.

E sono problemi di ammissione, di qualifica, di conferimento di funzioni e di uffici, nonché quelli di accertamento delle attitudini alle prime ed ai secondi.

L'efficienza dell'opera di governo del Consiglio, i cui componenti elettivi provengono da una scelta che il legislatore costituente volle affidare a ben qualificati corpi elettorali, è manifestamente condizionata dai poteri e dai mezzi di azione di cui esso dispone, in base a norme di legge e consolidate prassi interpretative.

Ho già messo in rilievo gli ostacoli che incontra, oggi, il Consiglio per provvedere adeguatamente alla copertura di posti e di sedi non ambite.

Accenno appena a quelle che deve talora affrontare per procedere, con la sollecitudine che le circostanze richiederebbero, all'accertamento di sopraggiunte cause di inidoneità in taluni uffici e alla sostituzione dei titolari.

In sede di riforma si potrebbe ricorrere ad espedienti di carattere economico: ampliare, per esempio, le attuali possi-

bilità di disporre supplenze od applicazioni, con adeguate indennità (10).

Ma, a parte queste soluzioni marginali, la materia, di estrema delicatezza, rimane dominata dai precetti costituzionali e da quelli che sono di essi applicazione, volti a garantire, nelle persone dei magistrati, il retto esercizio della funzione sovrana loro confidata.

Ovviamente, il sistema deve rimanere intatto nella sua sostanza e, soprattutto, nel principio della inamovibilità dei magistrati, che, razionalmente inteso, si riferisce anche a quelli del P.M.

Rimangono, peraltro, affidati alla sapienza del legislatore sia il non lieve compito di armonizzare la salvaguardia dei suddetti principi col fondamentale pubblico interesse ad una efficiente amministrazione della giustizia, sia l'altro compito, ugualmente arduo, di disciplinare in coerenza, con maggiore ma sempre ortodossa latitudine, la materia dei poteri del Consiglio, anche se l'esercizio di questi debba rimanere soggetto ad efficace controllo, a garanzia dei diritti e dei legittimi interessi dei singoli.

Mi sembra, a conclusione del mio discorso, che sia ormai la ineluttabile forza delle cose ad imporre al legislatore e, per quanto li riguardi, anche agli organi responsabili dell'esecutivo, un vasto piano di riforme e di perfezionamenti.

Esso dovrà attuarsi con sollecitudine, ma sempre, e chiedo venia se insisto, non in modo frammentario od in appagamento di richieste settoriali, bensì con visione organica di tutte le necessità della giustizia e della nostra collettività nazionale, per il tempo presente e per quello prossimo futuro.

Meta ultima da raggiungere: un'amministrazione giudiziaria, ben salda nei suoi principi fondamentali, che risulti agile

(10) Applicazioni e supplenze ora ammissibili solo nell'ambito del distretto di Corte d'Appello: artt. 97 e segg. e artt. 110 e segg. - Ordinamento Giudiziario.

ed efficiente e, quindi, sanamente moderna nei suoi mezzi di azione.

I magistrati, peraltro, e con essi gli studiosi del diritto nonché gli altri operatori giudiziari e in prima linea gli esercenti la nobile professione forense, non rimarranno inerti; saranno invece ben lieti, lo credo fermamente, di offrire all'opera il contributo della rispettiva competenza e sensibilità professionale.

Né, certo, mancheranno di adoperarsi, con sempre maggiore dedizione, per conseguire miglioramenti sul piano del costume: vevoli, se possibile, ad anticipare di fatto le riforme e indispensabili, in ogni caso, al successo di queste.

Non si farà mai abbastanza per radicare in tutti il convincimento che non si può assistere con indifferenza alle sconfitte della giustizia.

Anche se non provocano clamorose e violente reazioni, esse rodono la compagine sociale e ne scalgano le fondamenta e sono foriere, alla lunga, di danni gravissimi, derivanti dal rinnegamento di taluni valori supremi ed eterni, senza dei quali lo stesso progresso economico e tecnico, di cui oggi siamo attori e testimoni, risulterà puramente illusorio.

L'orizzonte non è certo sereno, ma non mancano segni propizi che inducono a bene sperare.

Fra essi mi è gradito annoverare due recenti incontri: il Congresso dell'Associazione Magistrati, svoltosi a Catania nel settembre scorso, non senza la cordiale adesione dell'Unione Magistrati, e il Congresso Nazionale Forense che si è tenuto immediatamente dopo a Venezia.

Orbene, a parte l'elevato contenuto tecnico delle discussioni e dei deliberati finali, sono apparsi evidenti, nei partecipanti ai due Congressi, l'onesto sforzo di rendersi conto di interessi sovrastanti quelli della categoria, il rispetto delle altrui opinioni e, in tutti, una sostanziale concordanza di idee sulla assoluta necessità di migliorare l'amministrazione della giustizia e, persino, su alcune soluzioni specifiche.

L'opera da compiere è quanto mai ardua; richiederà tempo non poco e fatiche non lievi.

Mi sia lecito concludere con l'augurio che l'anno, ora agli inizi, segni un decisivo passo sul duro cammino.

Ed è con questo augurio, Signor Primo Presidente, che Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1968.